

REGISTRATO

APESCARA

il 5-12-2007

ALN 15983/1

Repertorio n. 163859

Raccolta n. 38440-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno ventotto novembre duemilasette, alle ore dodici ----

-----28 novembre 2007 alle ore 12,00-----

In Pescara, in via Lo Feudo, presso il Tribunale.-----

Innanzi a me Dottor Mastroberardino Antonio, Notaio in PESCARA

iscritto nel ruolo dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara,-

-----è personalmente comparsa la signora:-----

- SERAFINI MARIA CARLA nata a Pescara, il giorno 11 maggio

1948, domiciliata a Pescara, via Regina Elena n. 207, codice

fiscale SRF MCR 48E51 G482F, nella sua qualità di Presidente

della "Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia ed

i minori - A.I.A.F. Abruzzo" con sede in Pescara via Lo Feudo

presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, codi-

ce fiscale 91074140681.-----

Detta comparente della cui identità personale io notaio sono

certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della suddet-

ta associazione e mi richiede di far constare da pubblico ver-

bale le risultanze di tale assemblea e le delibere che la

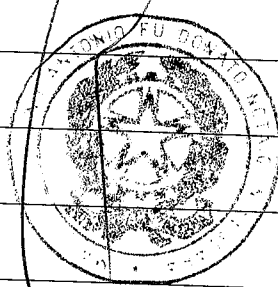
stessa andrà ad adottare.-----

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:-----

Assume la presidenza la comparente medesima la quale dichiara:

- che sono presenti gli associati nelle persone di: Serafini

Maria Carla, Di Benedetto Federica, De Carlo Maria Teresa,



Paolucci Anna Maria, Summa Angela, Conti Maria, D'Angelosante

Barbara, Mundo Carla, Sabatini Franco e Pacifico Marcello;—

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente in

persona della comparente stessa ed i consiglieri Di Benedetto

Federica e De Carlo Maria Teresa; _____

- che sono presenti del Collegio dei Probiviri gli avvocati

Paolucci Anna Maria e Sabatini Franco che pertanto l'assemblea

è validamente costituita, per discutere e deliberare sul se-

guente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Modifiche dello statuto.-----

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente

fa presente all'assemblea che si rende necessario modificare

alcuni articoli dello Statuto dell'Associazione e precisamente

gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, e di introdurre il nuovo arti-

colo 10, che sancisce l'incompatibilità della carica del pre-

sidente con altre cariche, quindi dà lettura delle modifiche

da apportare ai suddetti articoli, facendo presente che tali

modifiche si rendono necessarie per uniformare lo statuto

stesso a quello nazionale emerso dall'ultimo Congresso.-----

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità-

-----DELIBERA-----

1) di approvare le modifiche proposte dal presidente;-----

2) di adottare il nuovo testo dello statuto che, previa lettu-

ra da me notaio datane alla comparente, si allega al presente

atto sotto la lettera A) .-----

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle
ore dodici e minuti venticinque del predetto giorno. -----

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto
alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo
sottoscrive con me Notaio. Occupa pagine tre intere e parte
della quarta di fogli uno, ed è stato scritto con sistema
elettronico da persona di mia fiducia. -----

Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti trenta del pre-
detto giorno. F.to: SERAFINI MARIA CARLA, Dott. ANTONIO MA-
STROBERARDINO Notaio. -----

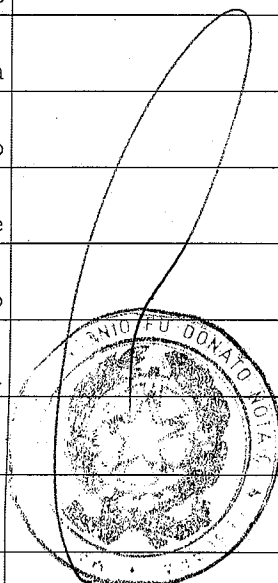
-----ALLEGATO "A" al n. 38440 di Raccolta-----

Statuto dell'Associazione italiana degli Avvocati per la fami-
glia ed i minori -----

----- A.I.A.F - Abruzzo-----

-----Art. 1 - SCOPI-----

L' Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia ed i
minori, con la denominazione A.I.A.F - Abruzzo, è
un'associazione di rappresentanza e di categoria che non ha
fini di lucro, aperta all'adesione di Avvocati che esercitano
la professione con continuità o prevalentemente nel settore
del diritto di famiglia e dei minori, che opera sul territorio
dell'Abruzzo, secondo le direttive ed il riconoscimento da
parte dell'A.I.A.F. con sede in Roma, costituita il 2 febbraio
1993 il cui statuto è stato depositato come da verbale di de-



posito il 29/9/1995 dinanzi al Notaio Antonietta Russo come da
repertorio n°61614 Raccolta 2456.-----

L'associazione si propone:-----

a) di promuovere sul proprio territorio la rappresentanza
associativa tra gli avvocati che esercitano la profes-
sione, con continuità o prevalentemente, nel settore del
diritto di famiglia e dei minori;-----

b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il
professionista al quale affidare la propria difesa un
criterio fondato sulla capacità tecnica e di conseguenza
si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti pro-
fessionali dei propri associati, e per il raggiungimento
di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà
richiedere un riconoscimento in via amministrativa che
sancisca la legittimazione socioeconomica della loro
funzione nel mercato dei servizi professionali;-----

c) di garantire il rispetto del regolamento
dell'Associazione allegato al presente Statuto e delle
norme deontologiche e di conseguenza prevede come requi-
sito di iscrizione all'Associazione l'inesistenza di
sanzioni sostanziali disciplinari definitive a carico
degli associati;-----

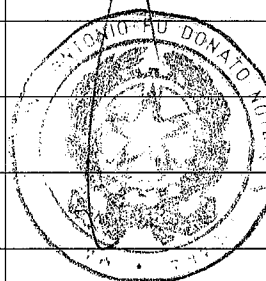
d) di garantire ulteriormente i cittadini prevedendo
l'obbligo per i propri associati di avere in atto una
assicurazione professionale;-----

e) di provvedere anche attraverso la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile civile e penale alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di Famiglia e minorile civile e penale, di rilasciare a seguito della partecipazione alle iniziative dell'Associazione attestati di partecipazione utili alla qualificazione professionale, tecnico-scientifica in conformità alle normative che saranno emanate in materia di specializzazione degli avvocati;-----

f) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile;-----

g) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;-----

h) di favorire, soprattutto fra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, della infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di for-



mazione e di aggiornamento. Al fine di realizzare gli scopi sociali l'Associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria, di carattere culturale e formativo;-----

i) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;-----

j) tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'avvocatura. Essa, pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori. L'Associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.-----

-----Art.2 - SOCI-----

Potranno essere soci dell'A.I.A.F. Abruzzo tutti gli Avvocati, regolarmente iscritti all'Ordine di appartenenza che esercitano la professione con continuità, o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia e dei minori nel territorio della Regione Abruzzo.-----

Per aderire all'AIAF Abruzzo in qualità di socio sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale ed essere

iscritto all'albo da almeno quattro anni, garantire il rispetto del Regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto, non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, avere in atto e mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all'associazione una assicurazione professionale.-----

Il Comitato Direttivo Regionale potrà deliberare l'ammissione dei soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato ad iniziative formative quali corsi e seminari che dovranno essere documentati.-----

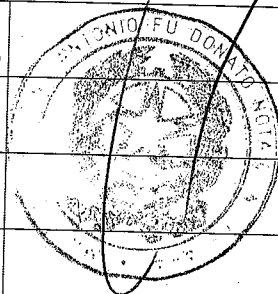
Il Comitato Direttivo Regionale, ricevuta la domanda, delibera in merito entro centoventi giorni dalla ricezione.

All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.-----

In caso di mancata accettazione della domanda a socio il Comitato Direttivo Regionale è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.-----

Il socio che aderisce all'AIAF è automaticamente iscritto alla Associazione Regionale eventualmente costituita sul territorio di appartenenza. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dalla Associazione Regionale.-----

-----Art.3 - PATRIMONIO-----



Il patrimonio dell'A.I.A.F. Abruzzo è costituito da:-----

a) beni mobili ed immobili;

b) le somme accantonate ed i contributi volontari dei soci
e dei terzi;-----

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo
legittimo.-----

Le entrate dell'A.I.A.F. Abruzzo sono costituite:-----

a) dalla quota associativa di spettanza delle Associazioni
Regionali disposti dal Comitato Direttivo Centrale
dell'A.I.A.F., a mente dell'articolo quarto del regola-
mento Sezioni Regionali. -----

b) dagli eventuali contributi concessi da altri Enti o per-
sone;-----

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi tito-
lo.-----

La quota associativa viene riscossa entro il trentuno marzo
di ogni anno, salve le nuove iscrizioni. L'Associazione re-
gionale dovrà provvedere al versamento della quota annual-
mente stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale sul conto
corrente dell'AIAF nazionale entro trenta giorni dalla ri-
cezione della quota.-----

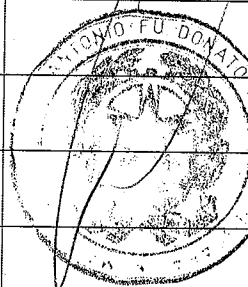
-----Art.4 - BILANCI-----

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1^ gen-
naio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28

febbraio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendi-
conto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso
da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regiona-
le. Il Comitato Direttivo Regionale deve convocare l'Assemblea
dei soci per l'approvazione del rendiconto per l'anno prece-
dente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo
devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione
per almeno i quindici giorni precedenti all'Assemblea dei so-
ci.-----

-----Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI-----

I soci dell'A.I.A.F. Abruzzo, in regola con il versamento del-
la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passi-
vo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento
di un contributo annuale nella misura che verrà determinata
dal Comitato Direttivo Nazionale. A partire dal gennaio 2007
potranno essere soci dell'AIAF Abruzzo coloro che siano
iscritti all'Albo da almeno quattro anni e che svolgano in via
prevalente o continuativa l'attività professionale nell'ambito
del diritto di famiglia e/o minorile civile e penale. In via
transitoria gli iscritti all'associazione al 31 dicembre 2006
potranno rinnovare la propria iscrizione pur se iscritti
all'albo da tempo inferiore in considerazione della partecipa-
zione all'attività associativa ed alla frequenza dei corsi
dalla medesima organizzati, attestati dalla regione di appar-



tenenza.-----

La qualità di associato si perde:-----

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per avere commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome dell'Associazione;-----
3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;-----
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;-----
6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione;-----
7. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione;-----
8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive;-----
9. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'art. 2 del presente statuto;-----
10. per non avere frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'associazione nell'anno.---

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato e sentito il parere dei probiviri,

dal Comitato Direttivo Nazionale di propria iniziativa o su

richiesta del Comitato Direttivo Regionale di appartenenza del

socio.-----

Il socio decaduto e/o escluso non ha diritto alla restituzione

delle quote associative versate.-----

-----Art. 6- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono organi dell'A.I.A.F. Abruzzo:-----

A. L'Assemblea Generale dei Soci;

B. Il Comitato Direttivo Regionale ;

C. Il Presidente del Comitato Direttivo Regionale;

D. Il Collegio dei Probiviri.

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per

iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati

per eccesso) degli eligendi.-----

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non parteci-

pa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consec-

tive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto

dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzio-

ne.-----

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le

cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche con-

secutivamente.-----

-----Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI-----

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai soci in regola

con il versamento della quota dell'A.I.A.F.Nazionale, per

l'anno in corso.

Ogni partecipante all'Assemblea generale dei soci ha un voto e

non può avere deleghe.

L'Assemblea delibera, anche per le modifiche al presente Statuto, con le maggioranze previste nell'art.21, comma 1, del codice civile.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

L'Assemblea generale straordinaria è convocata di iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di impedimento, dal socio più anziano presente all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'Assemblea:

1. indicare le linee programmatiche per l'attuazione de-

- gli scopi sociali;-----
2. eleggere ogni tre anni i componenti non di diritto del Comitato Direttivo;-----
 3. eleggere i delegati dell'Assemblea generale dei soci dell'A.I.A.F., in numero pari a uno ogni dieci iscritti o frazioni superiori a cinque iscritti;-----
 4. approvare la relazione annuale del Presidente;
 5. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;-----
 6. approvare le modifiche dello statuto.

-----Art.8- COMITATO DIRETTIVO-----

Il Comitato Direttivo Regionale è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Comitato Direttivo Regionale elegge al suo interno il Presidente.-----

Il Comitato Direttivo Regionale può eleggere un Tesoriere;---

Il Comitato Direttivo Regionale:-----

- a. determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea per l'attuazione degli scopi sociali.-----
- b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, ai sensi del precedente art.7;-----
- c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;-----

d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione;-----

e. emana e modifica il regolamento interno;

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte all'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno dieci giorni della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni.-----

Il Comitato Direttivo Regionale è presieduto dal **Presidente** dell'associazione e può eleggere al suo interno **un segretario** per l'organizzazione del lavoro e per la redazione **del verbale** delle riunioni.-----

-----Art. 9 - IL PRESIDENTE-----

Il Presidente ha i poteri decisionali e **operativi** del Comitato Direttivo Regionale salvo quelli **riservati per** Statuto al Comitato stesso.-----

Il Presidente ha la rappresentanza **legale** dell'associazione.--
Dirige tutte le attività **necessarie ed opportune** per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale dei soci. Dura in carica **un triennio** e può essere **rieletto**.-----

Il Presidente predispone la relazione annuale da **sottoporre** unitamente al **rendiconto** dell'anno precedente ed al **preventivo**

dell'anno in corso al Comitato Direttivo Regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.-----

-----Art. 10 - INCOMPATIBILITA' -----

La carica di Presidente dell'AIAF Regionale/Distrettuale è incompatibile con:-----

a. la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;-----

b. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;-----

c. la carica di Dirigente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni e Organismi Forensi.--

-----Art.11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea generale dei soci tra gli iscritti alla associazione.-----

Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti all'associazione; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.--

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e si pronuncia inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi Centrali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto, del regolamento e del codice deontologico forense.-----

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.-

-----Art. 12 - DURATA-----

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.-----

La devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione avverrà a favore dell'A.I.A.F. o di altre Sezioni Regionali, di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.-----

-----Art. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO-----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.-----

All'A.I.A.F. vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e di violazioni statutarie, di sciogliere gli organi sociali e nominare un Commissario Straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi dalla sua nomina, convocando l'Assemblea Generale dei soci perché rinnovi gli organi sociali.-----

-----Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE-----

Lo Statuto della Sezione Regionale entra in vigore al momento
stesso della approvazione da parte degli organi a ciò prepo-
sti.-----

F.to: SERAFINI MARIA CARLA, Dott. ANTONIO MASTROBERARDINO No-
taio. -----

-----* * * *-----

Io sottoscritto dott. Antonio MASTROBERARDINO, notaio residen-
te in Pescara, iscritto al collegio notarile dei distretti ri-
uniti di Teramo e Pescara, certifico che la presente copia
composta di n. 5 fogli, è conforme all'originale depositato
ai miei atti.-----

Si rilascia per uso fiscale.-----

Pescara li 28-8-2008

